

Esami di Stato e di Qualifica per gli allievi con handicap certificato in base alla L.104/92 o con difficoltà certificabili in base alla sola Classificazione internazionale ICD 10.

MATERIALI DI LAVORO

*A cura del gruppo di lavoro per la pianificazione dell'azione in materia di Esami di Stato e di Qualifica per gli allievi con handicap certificati in base alla L. 104/92 o con difficoltà certificabili in base classificazione Internazionale ICD10 a.s. 2005/2006
(istituito ai sensi della nota n. 17125 del 04/11/05 USR.E-R. Ufficio I)*

Maurizio Boni

Antonella Bortoli

Chiara Brescianini

Raffaele Iosa

Giorgio Masotti

Giuliana Rosetti Cimatti

Con la collaborazione di Giovanna Cantoni

26 Gennaio 2006

Indice

- Esame conclusivo dei percorsi di studio degli studenti in situazione di handicap: norme; chiarimenti ed informazioni	p.4
- Alcune informazioni propedeutiche	p.5
- In sintesi	p.11
- Indicazioni utili su alcune voci utili per la presentazione del candidato disabile all'Esame di Qualifica o di Stato	p.13
- Circolare Ministeriale 22/9/1983, n. 258 " <i>Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti Locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap</i> "	p.17
- Circolare Ministeriale 22/9/1988 n. 262 " <i>Attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3/6/1987 – Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap</i> "	p.18
- Legge 5/2/1992, n. 104 " <i>Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i> "	p.21
- Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297 " <i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione</i> "	p.23
- Ordinanza Ministeriale 9/3/1995, n. 80 " <i>Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – a.s. 1994/1995</i> "	p.25
- Decreto Ministeriale 25/5/1995, n. 170 " <i>Ripartizione delle dotazioni organiche provinciali tra le classi di concorso</i> "	p. 27
- Ordinanza ministeriale N. 330 – prot. 8220/B1A del 27/5/1997 " <i>Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore. A.s. 1996/97</i> "	p.28
- Legge 10/12/1997, n. 425 " <i>Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore</i> "	p.29
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23/7/1998 " <i>Regolamento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore</i> "	p.30
- Ordinanza Ministeriale 20/2/1998, n. 65 " <i>Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore. A.s. 1997/98</i> "	p.31
- Circolare Ministeriale 20/10/1998, n. 426 " <i>Domande di ammissione agli esami di Stato per l'a.s. 1998/99 – Iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 99/00</i> "	p.32
- Circolare Ministeriale 24/3/1999, n. 77 " <i>Legge 10-12-1997, n. 425 – Credito scolastico e valutazione degli alunni</i> "	p.33
- Ordinanza Ministeriale 14/5/1999 n. 128 " <i>Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – a.s. 1998/99</i> "	p.35
- Ordinanza Ministeriale 11/2/1999 n. 38 " <i>Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali – a.s. 1998/99</i> "	p.37
- Ordinanza Ministeriale 31 del 4/2/2000 " <i>Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 1999/2000</i> "	p.38
- Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49 " <i>Crediti ed iniziative complementari ed integrative</i> "	p.39
- Ordinanza Ministeriale 90 20/5/2001 " <i>Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore – a.s. 2000/01</i> "	p.41
- Ordinanza Ministeriale 29 13/2/2001 " <i>Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 2000/01</i> "	p.43
- Decreto Ministeriale n.429 del 20/11/2000 " <i>Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima</i> "	p.44
- Circolare Ministeriale n. 125 20/7/01 " <i>Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap</i> "	p.47

-	Ordinanza Ministeriale 56 23/5/02 “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – a.s. 2001/02”	p. 48
-	Nota 8 luglio 2002 “Pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handicap”	p.49
-	Ordinanza Ministeriale n. 35 4/4/2003 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 2002/03”	p.50
-	Decreto Ministeriale n.41 del 23/4/03 “Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1° e della 2° prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”	p.51
-	Ordinanza Ministeriale 21 09/2/2004 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 2003/04”	p.53
-	Decreto Ministeriale n. 13 del 9/2/2005 “Decreto Ministeriale concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”	p.54
-	Ordinanza Ministeriale 32 del 21/2/2005 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 2004/05”	p.55
-	Studenti con disturbo specifico di apprendimento	p.56
-	C.M. n. 4099/A4 del 5/10/2004 “Iniziative relative alla dislessia”	p. 57
-	C.M. n. 26/A4 del 05/01/2005 “Iniziative relative alla dislessia”	p. 59
-	C.M. n. 1787 del 01/3/2005 “Esami di Stato 2004-2005 –Alunni affetti da dislessia”	p.60
-	Modelli	p. 61
-	Traccia per monitoraggio regionale Esame di Qualifica e di Stato – candidati in situazione di handicap	p. 72

Esame conclusivo dei percorsi di studio degli studenti in situazione di handicap: norme; chiarimenti ed informazioni


L'Esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (art.1 L.n.425/1997); esso, pertanto, anche per i candidati in situazione di handicap, deve costituire l'occasione per un obiettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite.

In questa prospettiva, l'obiettivo di non svalutare i titoli di studio si deve coniugare con quello di realizzare un esame che sia un corretto coronamento del curriculum scolastico.

Dalla Scheda n. 3 "Candidati in situazione di handicap" - pag. 50/56 del M.P.I. Coordinamento per l'esame di Stato "Il nuovo Esame di Stato – Materiali multimediali per l'aggiornamento – linee guida" novembre 1998

1. Documentazione che il Consiglio di Classe deve preparare per la Commissione d'esame
2. le prove equipollenti
3. i tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte, grafiche e orali;
4. la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione
5. le prove per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato

Pertanto si possono individuare 2 tipi di percorso:



Alcune informazioni propedeutiche

Le finalità dell'esame di Stato e i candidati in situazione di handicap

L'esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art. 1 della legge 10.12.97 n. 425); esso pertanto, anche per i candidati in situazione di handicap, deve costituire l'occasione per un obiettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. In questa prospettiva, l'obiettivo di non svalutare i titoli di studio si deve coniugare con quello di realizzare un esame che sia un corretto coronamento del curriculum scolastico, dignitoso per l'allievo e per la Commissione. Si tratta di rifiutare, da parte della Commissione, sia l'atteggiamento paternalistico (non si chiedono regali) sia quello intransigente (nella valutazione degli alunni handicappati talora si è più severi che nella valutazione degli alunni normodotati). Questa scheda si limita a illustrare i seguenti punti:

1 Documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la Commissione d'esame

Per gli alunni in situazione di handicap il Consiglio di classe deve in primo luogo approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe. In particolare, occorre esplicitare "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti" deve illustrare:

- le scelte fatte per l'alunno in situazione di handicap per il suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno
- le modalità di integrazione nella classe
- i percorsi comuni alla classe
- le "ricadute" delle scelte operate sulla attività didattica complessiva.

Inoltre, il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d'esame di operare correttamente secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 1 del Regolamento, deve predisporre:

- la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap
- per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali
- per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'attestato (Art. 13, comma 2, Reg.)
- nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille
- in altri casi particolari la richiesta di "buste" supplementari o di prove suppletive ecc. (queste richieste vanno fatte per tempo dal Preside dell'istituto e non riguardano il lavoro dei consigli di classe).

La documentazione che il Consiglio di classe prepara per la Commissione d'esame ai sensi dell'Art. 6, comma 1 ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione delle prove sia scritte che orali siano esse differenziate o equipollenti o identiche alla classe) previste dall'art.16 della legge quadro. Essa deve fornire pertanto, attraverso una apposita relazione, informazioni utili perché la Commissione possa mettere il candidato a suo agio e valutare al tempo stesso in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità. La relazione sviluppata a questo fine dal Consiglio di classe potrebbe avere la seguente struttura:

- descrizione del deficit e dell'handicap
- descrizione del percorso realizzato dall'alunno:
 - a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte
 - b) difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate
 - c) discipline per le quali sono stati adottati particolari metodologie, strategie e criteri didattici

- d) percorsi equipollenti eventualmente svolti
- e) attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline
- f) risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.)
- g) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla Commissione

- esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:

- a) con quali tecnologie per ogni prova
- b) con quali strumenti per ogni prova
- c) con quali modalità per ogni prova
- d) con quali contenuti per ogni prova
- e) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, ecc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente in modo da non suscitare fraintendimenti in chi legge e sviluppato per ogni prova (per ogni scritto ed orale) .

- eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza: sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente:

- a) quale tipo di prova equipollente si richiede in relazione a quale prova d'esame
- b) quale tipo di assistenza e con quali compiti in relazione a quale prova d'esame
- c) quale durata per le prove scritte (specificare tempo e prova relativa)

E' molto importante concordare con l'alunno disabile la modalità delle prove da sostenere nel corso dell'esame di Stato. La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone, ove necessario, le prove equipollenti e quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui il Presidente della Commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.

2. Le prove equipollenti

Il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove equipollenti, ma afferma che lo "Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindendo da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo".

Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e non il percorso fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni in situazione di handicap (art.16). L'Art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che "la Commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe [...] può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti [...]. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame".

In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere, nell'interesse pubblico primario, la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. Cioè le prove equipollenti devono poter consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma.

In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Inoltre le prove equipollenti devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981).

Più precisamente con prove equipollenti si intende che:

- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo

La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, ecc.

In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria

- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla Commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. Inoltre si può sconsigliare di fare attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e /o le modalità di svolgimento

- la prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La Commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., omogenee al programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. È consigliabile che questa preparazione sia realizzata dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno

- per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e - viceversa - il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.

3. I "tempi più lunghi" per le prove d'esame

Secondo l'Art. 16 della L. 104/74 ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d'esame. Nell'Art. 6, comma 3 del Regolamento si afferma che "i tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge N. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni". Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove svolte durante l'anno scolastico. A volte è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.

4. La presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione

Si è già sottolineato nelle altre parti di questa scheda che le prove dell'esame di Stato devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a quelle svolte durante l'anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l'assistenza. Essa deve essere intesa come:

1. assistenza per l'autonomia, cioè alla persona o per l'aiuto personale; ad esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere d'acqua ecc.

2. assistenza per l'autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.)

3. assistenza per la comunicazione nel senso più generale

Durante l'anno scolastico l'assistenza relativa al punto a) è di solito prestata da un assistente appositamente nominato, un accompagnatore, un bidello, un familiare, e così via. Si tratta, appunto, di un "assistente", cioè di una persona che aiuta l'alunno in situazione di handicap negli spostamenti e nella cura della persona. Tale "figura", durante le prove scritte, è presente nell'istituto e può esserlo anche nell'aula dove il candidato svolge l'esame. L'assistenza relativa ai punti b) e c) la fa chi l'ha sempre fatta durante l'anno scolastico (docente di sostegno, docente di classe, obiettore di coscienza, ecc.) cioè la persona indicata dal Consiglio di classe.

Quest'ultimo, nella relazione i cui aspetti sono stati chiariti nel paragrafo 2 di questa scheda, deve infatti:

- far presente con quali assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante l'anno scolastico
- chiedere l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere

In conclusione, le persone che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico. Le "figure" sono quelle presenti a scuola e che, durante l'anno, hanno "seguito l'alunno con handicap e fatto assistenza durante le prove di valutazione", e precisamente:

- docenti del Consiglio di classe e/o altro personale della scuola e precisamente docenti di sostegno, docenti curricolari, ecc.
- personale assegnato alla scuola, assistenti inviati dagli EE.LL, o segnalati "dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie"
- "obiettori di coscienza operanti presso gli Enti Locali"

Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995 n. 170).

5. Le prove per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato

Per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli studi piani didattici individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la Commissione d'esame predispone, su indicazione del Consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo individualizzato prevede esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.

- I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.
- Per il candidato in situazione di handicap che abbia seguito piani didattici individualizzati la partecipazione alle prove d'esame costituirà comunque occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe.

Il Ministero dell'Istruzione, con la Circolare n. 125/07/2001 ha reso ufficiale i modelli degli attestati dei crediti formativi da rilasciare agli alunni con handicap che non conseguono un titolo di studio avente un valore legale, poiché svolgono programmi differenziati e diversificati rispetto a quelli dei compagni delle scuole superiori. La circolare è importante perché pone termine alle incertezze di molte scuole nel formulare i contenuti di tali attestati che spesso si riducevano a un semplice attestato di frequenza. La circolare invece, impone a tutte le scuole pubbliche e private paritarie l'obbligo di rilasciare agli alunni con handicap un attestato ben preciso nei contenuti, da valere anche per gli uffici regionali per la formazione professionale, per gli uffici provinciali di collocamento al lavoro ed in regola con le direttive europee sulla trasparenza delle certificazioni, con particolare riguardo ai crediti

formativi maturati durante gli studi e che debbono quindi essere ufficialmente riconosciuti da chiunque. Gli elementi informativi che debbono essere contenuti nei modelli di attestati riguardano:

- Le ore relative a indirizzo e durata del corso di studi;
- Votazione complessiva ottenuta;
- Materie di insegnamento comprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna;
- descrivere le conoscenze, competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;
- permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;
- fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;
- essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.

B - I candidati esterni in situazione di handicap

Per i candidati esterni in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 la Commissione d'esame dovrà tenere presenti tutte le indicazioni contenute nella scheda su I candidati in situazione di handicap (si veda oltre: scheda n. 3). Per quanto riguarda la necessità della presenza di assistenti e/o mediatori alle prove scritte e/o al colloquio - necessità che dovrà essere accertata, mediante opportuni contatti, dalla scuola presso la quale è stata presentata la domanda del candidato in questione - la Commissione potrà eventualmente avvalersi di esperti anche esterni all'Amministrazione.

La normativa vigente stabilisce che quando viene raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi dei Programmi Ministeriali (o comunque ad essi globalmente corrispondenti) l'alunno handicappato viene valutato secondo i parametri degli altri alunni. Questo vale anche per l'ammissione agli esami di licenza o di maturità. Quando il P.E.I. è diversificato e con obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali, la valutazione sarà fatta con riferimento al P.E.I. esplicitato nella pagella, ma non nei quadri. Tale valutazione ha valore solo per proseguire gli studi ai fini degli obiettivi del P.E.I. L'alunno potrà essere ammesso alla frequenza dell'anno successivo o dichiarato ripetente.

Il Consiglio di classe deve informare la famiglia del fatto che adatterà una valutazione riferita al P.E.I., chiedendole un formale assenso. In caso di diniego, allora l'alunno sarà valutato secondo i parametri dei compagni

Esami di qualifica degli istituti professionali e d'arte

L'art. 3 dell'O.M. 330/97 (confermata dalla O.M. 65/98) modifica la normativa precedente affermando che gli alunni valutati in modo differenziato (cioè in relazione al P.E.I.) possono essere ammessi a sostenere l'esame di qualifica svolgendo prove differenziate, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestato è spendibile come credito formativo nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra Provveditorati agli Studi e Regioni. Tale esame promuove alla classe successiva sulla base dell'O.M. 90/01.

Valutazione nei corsi post-qualifica

La valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.

Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico.

Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all'esame di Stato, poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del diploma. In tale caso il giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver titolo a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza.

L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.

Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area viene svolta una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive, la cui valutazione concorre alla definizione del credito scolastico.

Esami di stato

A seguito della legge 425/97 gli alunni in situazione di handicap, anche intellettuale, sono ammessi agli esami finali di stato. Le disposizioni applicative sono state dettate con il DPR 332/98 ed altri decreti e con l'O.M. 38/98 art. 17 e seguenti.

In sintesi gli alunni che svolgono un piano educativo differenziato del quale deve essere data notizia alla famiglia la quale deve avere dato il suo consenso, in relazione al sistema valutativo differenziato (O.M. 90/01) sono ammessi agli esami, svolgendo le tre prove scritte ed il colloquio, anche tramite prove differenziate predisposte dalla stessa commissione, ai soli fini di ottenere la certificazione dei crediti formativi maturati.

Prove equipollenti (in riferimento a percorsi formativi ministeriale)

L. 104/92 art.16 c. 3: "Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione".

O.M. 80/95 art. 51 (confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98): "La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe (...), può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti come previsto dalla C.M. 16 giugno 1983, n. 163.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità".

Insegnante di sostegno

L'O.M. 330/97 art. 4 (confermato e integrato dalla O.M. 65/98 e seguenti) riconosce ai docenti di sostegno il diritto di partecipare a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe, all'interno del Consiglio di Classe.

L'art. 9 prevede la possibilità di avvalersi, sulla base del documento del 15/5, durante gli esami di maturità, della presenza "delle stesse persone che hanno svolto l'assistenza durante l'anno scolastico" – senza diritto di voto -, in relazione ai problemi di autonomia e di comunicazione e per lo svolgimento delle prove d'esame siano esse ministeriali che equipollenti che differenziate. Il docente di sostegno è nominato dal Presidente della Commissione, sulla base delle richieste motivate del Documento del 15/5 e può partecipare esclusivamente alla riunione preliminare, nonché assistere alle prove d'esame.

RipetENZE

Come già espresso nella L. 104/92 art.14 c.1, e ribadito nell'O.M. 80/95 art. 13 c.4 e nell'O.M. 330/97 art. 3, confermata ed integrata dalla O.M. 65/98 e seguenti, è contemplata la possibilità di essere ammessi a ripetere anche per la terza volta l'ultimo anno di studi frequentato (si precisa che l'art.316 del Dlvo 297/94 permette al disabile di ripetere per la terza volta qualsiasi classe derogando al passaggio previsto per gli alunni non L.104 della delibera del Collegio dei Docenti – art 15 OM 90/2001)

IN SINTESI

ESAME DI STATO

OBIETTIVI

- 1) Verificare i potenziali di competenze acquisiti dall'alunno in situazione di handicap
- 2) Salvaguardare il valore legale del titolo
- 3) Garantire un dignitoso coronamento del curriculum scolastico

Il Consiglio di Classe **DEVE**:

- 4) predisporre la documentazione (art.6 Regolamento)
- 5) eventualmente richiedere e motivare prove EQUIPOLLENTI
- 6) eventualmente richiedere e motivare ASSISTENZA e TEMPI più LUNGI
- 7) eventualmente richiedere e motivare PROVE COERENTI per percorsi differenziati previsti dal P.E.I. per il conseguimento dell'Attestato di Credito formativo (art.13, comma 2 Regolamento)

[N.B. nel caso di alunni non vedenti richiedere Testo in Braille al Ministero]

DOCUMENTAZIONE

- Scopo principale: predisporre prove d'esame coerenti con il percorso formativo effettuato

DEVE CONTENERE:

- a) Presentazione della classe e relazione allegata sullo studente in situazione di handicap [riservata ai sensi L.ge 196/03]
- b) Percorso:
 - o Competenze e capacità raggiunte
 - o Se e come sono state superate le difficoltà
 - o Particolari criteri didattici
 - o Percorsi equipollenti
 - o Sostegno
 - o Sostituzione di discipline
 - o Risorse utilizzate
- c) Modalità per prove di valutazione
 - a. Tecnologie
 - b. Contenuti
 - c. Modalità
 - d. assistenza
- d) Richiesta di prove equipollenti
 - a. Quale tipo?
 1. Con mezzi diversi, anche fuori dall'aula
 2. Con modalità diverse (prova Ministeriale "tradotta" in una serie di quesiti (risposta chiusa, prove strutturate, griglie...))
 3. Con contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenziati (equipollenti alle prove ministeriali – omogenee al percorso svolto)

INDICAZIONI

- non ridurre il tema ministeriale
- non fare attendere il candidato
- fornire testi di prove realizzate

COLLOQUIO

- Argomento scelto dal candidato o presentazione di ricerca/progetto
- Colloquio pluridisciplinare
- Discussione prove scritte [negli istituti professionali anche valutazione delle esperienze di stages formativo]

ASSISTENZA

➤ quale?

- Coerente con quella adottata durante l'anno
 - Per l'autonomia della persona, deve essere presente, anche in aula
 - Per lo svolgimento delle prove(aiuto lettura e/o traduzione del testo): docente di sostegno o di classe (o altro) indicato dal C.d.C.
 - Per la comunicazione in senso generale

Possono essere più di una persona (vedi D.M. 25/5/1995 n. 170)

➤ Quale durata? L'art. 6, comma 3 Regolamento:

- di norma non superare il numero di giorni previsti
- in casi eccezionali (gravità) concedere numero di giorni maggiori

PERCORSO DIFFERENZIATO

O.M. 128 – 14/5/1999, art.4


“... Possono sostenere l'esame di Stato”

(art. 13 Regolamento e art.17 comma 4 O.M. 38/99)

Il C.d.C. DEVE indicare:

- conoscenze, competenze e capacità conseguite, da accertare con l'esame, specificando:
 - in quale ambito
 - con quale modalità
- ogni elemento utile per la formulazione delle prove, coerenti con quelle svolte durante l'anno e con gli obiettivi educativi, formativi presenti nel P.E.I.

VALUTAZIONE



- organizzazione interna per la nomina dei docenti di sostegno:
 - o presenza agli scrutini relativi all'anno scolastico ma non a quelli d'esame
 - o correzione compiti non nei momenti relativi alle prove d'esame
 - o consigli di classe preparatori e deliberatori del documento del 15 maggio per concordare i criteri per l'elaborazione delle prove differenziate
 - o trasmissione delle decisioni al presidente della Commissione

**INDICAZIONI SU ALCUNE VOCI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DEL DISABILE
ALL'ESAME DI QUALIFICA O DI STATO**

N.B. da conciliare con L.ge 196/03

COGNOME E NOME

SITUAZIONE ANAGRAFICA E FAMILIARE (indicare se è in età regolare, se la famiglia ha collaborato con la scuola e come ha collaborato, se la famiglia ha rapporti con l'A.S.L, con i servizi sociali, se sono presenti forme di disagio,etc.)

DIAGNOSI CLINICA CON INDICATO IL NOMINATIVO DEL REFERENTE ASL (indicare gli aspetti più compromessi delle funzioni di apprendimento ed eventuali disturbi relazionali-comportamentali)

LIVELLO DI AUTONOMIA (con indicazioni anche sulle autonomie che può esercitare durante le prove d'esame)

SPECIFICARE E MOTIVARE L'EVENTUALE RICHIESTA DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA O PER LA COMUNICAZIONE (indicare come e da chi deve essere esercitata per ogni singola prova d'esame)

SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO NEGLI ANNI PRECEDENTI (con informazioni su capacità, conoscenze e competenze raggiunte; sulle modalità delle prove d'esame ai fini dell'ottenimento della qualifica o della certificazione di crediti formativi – entità del credito scolastico ottenuto in 3[^] - 4[^] -)

TERZA AREA con indicazioni sul percorso formativo di specializzazione nella classe 4[^]

STAGE – TIROCINI FORMATIVI (indicare i periodi – azienda – mansionario - esiti certificati)

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (indicare i periodi - azienda – mansionario - esiti certificati)

ULTERIORI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL CORSO DI STUDI (ATTIVITA' FORMATIVE AGGIUNTIVE) (visite guidate-settimana sport. lavoro-studio, concorsi, percorsi integrati con la formazione professionale o con altre agenzie formative del territorio)

EVENTUALI RAPPORTI CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (assistenti sociali, percorso di riconoscimento dell'invalidità, percorsi Job ability, eventuali rapporti con centri residenziali o socio riabilitativi)

INDICAZIONI SU COSA SI E' MESSO IN ATTO PER IL "DOPO LA SCUOLA" (indicazioni su accordi, progetti, azioni in collaborazione con le Unità operative disabili adulti, servizi sociali, formazione professionale, centro per l'impiego e Siil, Agenzie del territorio, associazione di categoria del mondo del lavoro, aziende del territorio dove si sono svolti stage o tirocini formativi, altro)

ESPERIENZE CHE HANNO DATO DIRITTO AL CREDITO FORMATIVO (esperienze esterne alla scuola dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studio cioè approfondimento, ampliamento o l'applicazione di contenuti tematici del corso di studi; esperienze inquadrabili come attività culturali, artistiche, ricreative, sociali, sportive; attività di formazione professionale e di lavoro, di volontariato, di solidarietà sociale, di cooperazione e di tutela dell'ambiente. La partecipazione ad attività complementari ed integrative scolastiche non si configura come attività che dà luogo a credito formativo ma va valutata come credito scolastico)

QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

FORNIRE INDICAZIONI SULL'ATTIVITA' DI RICERCA DA PRESENTARE IN SEDE DI COLLOQUIO (tematica affrontata, presentazione con slides – lucidi – cartelloni)

SPECIFICARE PER LA 1^ E 2^ PROVA SCRITTA: in cosa consiste, quali obiettivi vuole accertare, quale tipologia e relative caratteristiche, tempo previsto, allegare la griglia di valutazione, motivare la richiesta di assistenza con caratteristiche-modalità e da chi è esercitata. Motivare pedagogicamente tutte le scelte che si intendono adottare perché coerenti con il PEI realizzato nell'anno e negli anni precedenti. E' consigliabile allegare un modello o più modelli di prova utilizzati nell'anno da adottare durante l'esame (prove differenziate o equipollenti)

SPECIFICARE PER LA 3^ PROVA SCRITTA In cosa consiste la prova pluridisciplinare, quale tipologia o quali tipologie e relativa organizzazione, tempo previsto, obiettivi che intende verificare, allegare la griglia di valutazione di ogni singola disciplina e quella sommativa, motivare la richiesta di assistenza con caratteristiche-modalità e da chi è esercitata. Motivare pedagogicamente tutte le scelte che si intendono adottare perché coerenti con il PEI realizzato nell'anno e negli anni precedenti. E' consigliabile allegare un modello o più modelli di prova utilizzati nell'anno da adottare durante l'esame (prove differenziate o equipollenti)

ORALE: indicare la struttura dei vari momenti del colloquio presentandoli in sequenza. Allegare la griglia di valutazione del colloquio

Esempio: il colloquio avrà inizio con la presentazione dell'esperienza di ricerca su "(titolo).....". L'esposizione sarà supportata dalla proiezione di slides in power point commentate dall'alunno.

Si proseguirà poi con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Nel rispetto della natura pluridisciplinare il colloquio tratterà prioritariamente i seguenti argomenti, trattati e sviluppati durante l'anno scolastico in corso, seguendo indicativamente la seguente traccia: segue l'ordine delle discipline e relativi contenuti

Infine, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità il colloquio prenderà in considerazione anche le esperienze realizzate nell'area professionalizzante di terza area, in particolare le esperienze di stage aziendale realizzate dall'alunno.

ASSISTENZA: indicare caratteristiche-modalità e da chi è esercitata

Motivare pedagogicamente tutte le scelte che si intendono adottare perché coerenti con il PEI realizzato nell'anno e negli anni precedenti.

PER L'ESAME DI 3^ PROFESSIONALE AI FINI DELLA QUALIFICA O DELL'OTTENIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI:

FORNIRE INFORMAZIONI SULL'IMPOSTAZIONE DELLE PROVE STRUTTURATE O SEMISTRUTTURATE (per singole discipline o pluridisciplinari al fine di testare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuali)

- quali discipline sono coinvolte? Quali tipologie di prova utilizzare? Quali strumenti? Quale sistema di valutazione adottare per disciplina? Come e da chi è esercitata l'assistenza? Tempi delle prove?

FORNIRE INFORMAZIONI SULLA EVENTUALE ATTIVITA' SOLTA IN AZIENDA (è oggetto di valutazione nello scrutinio congiuntamente agli esiti delle prove strutturate o semistrutturate nella definizione della preparazione e formazione generale raggiunta)

MOTIVARE IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL'ESAME (in particolare in presenza di insufficienze- massimo 2-)

FORNIRE INFORMAZIONI SULLE PROVE D'ESAME (due prove: la 1^a relazionale e la 2^a professionale)

- impostazione delle due prove: caratteristiche delle richieste, sistema valutativo, eventuale assistenza, eventuali sussidi
- prevedere l'eventuale richiesta da parte dell'alunno del colloquio
- prevedere l'eventuale richiesta da parte dell'alunno della certificazione attestante i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline, dell'attività svolta presso aziende (retro del diploma)

EVENTUALE CERTIFICAZIONE DEI CREDITI pur nel rispetto delle indicazioni della CM 125 si ritiene opportuno prevedere incontri con la formazione professionale, con i centri per l'impiego e diramazioni SIIIL del territorio, Servizi sociali, Unità operative inserimento lavorativo disabili adulti per definire accordi su modalità e terminologie più adatte da adottare nella certificazione di competenze ai fini di una maggiore spendibilità per l'inserimento nel mondo del lavoro. Ritengo che l'organizzazione di questi incontri sia fondamentale soprattutto per le disabilità importanti, che comportano un PEI differenziato, all'inizio del percorso formativo della classe terza perché in tali sedi è possibile già reperire informazioni importanti su quali conoscenze-capacità e competenze orientare la formazione personalizzata proprio ai fini di un realistico futuro lavorativo. In tale contesto assumono un ruolo estremamente importante la famiglia e lo studente stesso che deve sentirsi protagonista positivo del proprio percorso formativo e in questo supportato sia a scuola che nell'extrascuola.

a) ORIENTAMENTO

L'orientamento rientra tra le finalità della scuola in quanto implicito nella formazione della persona. Giuridicamente se ne rintracciano i riferimenti in tutte le leggi fondamentali, dalla Costituzione alla L. 104/92 – art. 14 : Il MPI provvede...all'attivazione di forme sistematiche di orientamento...– ed alle altre leggi della Scuola.

In particolare risaltano la L.1859/62 istitutiva della Scuola Media.”, le leggi regionali e la normativa sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (L.59/97 e regolamento DPR. 275/99)

Scuola secondaria di 1° grado riferimenti normativi: Dlvo 59/2004 (in particolare artt.8 e 11 sulla valutazione) e la CM 85/2004 che introduce le indicazioni nazionali, gli obiettivi e contenuti della valutazione, la certificazione di competenze, gli strumenti di valutazione, scrutini ed esami (in particolare il portfolio delle competenze individuali con funzione valutativa ed orientativa e la certificazione di competenze: momenti e strumenti valutativi in parte rinviati nella loro totale applicazione a successive indicazioni applicative)

Scuola secondaria di 2° grado: Dlvo 226/2005 Nuovo ordinamento del sistema educativo nel secondo ciclo (decreto attuativo dell'art.2 della L.53/03)

Estratti di riferimento:

LR. 46/80.

Art. 2. – Gli obiettivi (promozione di iniziative e interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione sociale dei cittadini portatori di handicaps – n.d.r.) indicati all'articolo precedente si attuano favorendo:

.....

- b) l'inserimento e l'integrazione nella scuola materna e dell'obbligo;
- c) l'istruzione professionale e l'accesso alla scuola superiore e università nonché l'aggiornamento culturale;
- d) **l'orientamento professionale e l'inserimento lavorativo;**

DPR. 275/99

Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche

Art. 4 – Autonomia didattica

1).....

4) Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di **orientamento scolastico e professionale**

CM. 258/83

Indicazioni di linee di intesa fra Scuola, Enti Locali ed UUSSLL in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

Orientamento. Gli operatori anche con l'aiuto delle Associazioni, delle famiglie e dei servizi specializzati procedono, per quanto di competenza, alla predisposizione e ricognizione delle strutture: scolastiche, di formazione professionale e di avviamento al lavoro e alla ricognizione dei centri e laboratori, verso i quali orientare gli alunni portatori di handicap, durante e dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico; consigliano ed aiutano le famiglie.

Lo Stato e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano per la eliminazione delle barriere architettoniche e per l'apprestamento di specifici strumenti che permettano l'esercizio della facoltà di comunicazione orale e/o scritta per l'alunno portatore di handicap fisico e/o sensoriale.

Legge n.53/03

Art.1 - 4

Circolare Ministeriale 22 settembre 1983, n. 258

Prot. n. 8692

Oggetto: Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap

La Legge n. 517 del 1977 ha inteso favorire, nell'ambito della scuola dell'obbligo, l'attuazione del diritto allo studio di ciascun alunno e, in particolare, degli alunni portatori di handicaps prevedendo, agli art. 2 e 7 che "...devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal Consiglio scolastico distrettuale".

La molteplicità e la varietà delle esperienze sinora realizzate hanno consentito di individuare significativi contributi e compiti della scuola, particolarmente rispondenti alle finalità dell'integrazione degli alunni portatori di handicaps.

Se ne propone una esemplificazione: (...)

c) la programmazione educativa e didattica prevista dai richiamati art. 2 e 7 della L. n. 517 del 1977;

(...) g) il coinvolgimento degli organi collegiali, anche nei rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti che operano in favore degli alunni portatori di handicaps;

Allegato 1 Memoria

1/2/3.1/3.2. (...) 3.3 Programmazione del "piano educativo individualizzato"

Gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali di cui sopra, interessando i genitori di ciascun bambino, definiscono insieme un programma da attuare in un tempo determinato (mese, trimestre, anno scolastico); collegano e integrano nel "Piano educativo individualizzato" (vedi "Proposta allegata) gli interventi: didattici, educativi, terapeutici, riabilitativi (scolastici ed extrascolastici).

Vanno stabiliti i tempi e i modi delle verifiche, e concordate le modalità relative alla redazione, utilizzazione e conservazione della documentazione a cui fare congiunto, ricorrente riferimento.

3.4 Piano educativo individualizzato di alunni portatori di gravi handicaps

Sempre in intesa, e tenuto conto del parere e del contributo delle famiglie interessate, andrebbe predisposto un programma che preveda, per gli alunni portatori di gravi handicaps, bisognosi di una specifica, continua assistenza, la frequenza in uno o più plessi di scuola comune che, per strutture edilizie, per dotazione di personale, per prossimità di presidi sanitari e di centri di riabilitazione, siano in grado di garantire una migliore attuazione del piano educativo individualizzato. (...)

3.5 Calendario degli incontri

Si indicano, a titolo orientativo: riunioni per la formazione delle classi; riunioni periodiche per la definizione - attuazione - verifica - del programma; riunioni per la programmazione dell'anno scolastico successivo; riunioni per facilitare il passaggio a diverso ordine di scuola.

3.6 (...)

3.7 Orientamento

Gli operatori sopra indicati, anche con l'aiuto delle Associazioni, delle famiglie e dei servizi specializzati, procedono, per quanto di competenza, alla predisposizione e ricognizione delle strutture: scolastiche, di formazione professionale, di avviamento al lavoro e alla ricognizione dei centri e laboratori, verso i quali orientare gli alunni portatori di handicaps, durante e dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico; consigliano e aiutano le famiglie. (...) 3.8 (...)

Circolare Ministeriale 22/9/1988 n.262

Oggetto: Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 - Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap

Premessa

Com'è noto alle SS.LL. la Corte Costituzionale ha pronunciato la Sentenza 3 giugno 1987, n. 215 con la quale ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell'art. 28 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 nella parte in cui "in riferimento ai soggetti portatori di handicap" prevede che "sarà facilitata" anziché disporre che "è assicurata" la frequenza delle scuole medie superiori.

Lo stesso dispositivo afferma che la sentenza è immediatamente "precoativa", potendosi già applicare anche nella scuola secondaria di II grado le norme sulle competenze in materia degli organi collegiali contenute nel D.P.R. n. 416/74 e sulle attribuzioni dei capi d'istituto contenute nell'art. 3 del D.P.R. n. 417/74, nonché la C.M. 28 aprile 1982, n. 129 la C.M. 16 giugno 1983, n. 163 e la C.M. 22 settembre 1983, n. 258.

Data la portata innovativa della sentenza in oggetto e le immediate implicazioni pratiche che ne derivano, si ritiene opportuno indicare di seguito, in sintesi, le "massime" più importanti della stessa e fornire quindi alcune indicazioni che, in attesa dell'emanazione di norme legislative, consentano l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola.

1) Contenuti della sentenza

La sentenza afferma che gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili e che l'integrazione giova loro non solo ai fini della socializzazione ma anche dell'apprendimento ed una sua "artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorevoli allo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questi, quando non di regressione".

Inoltre l'art. 34 della Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione), nel sancire che la scuola è aperta a tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap non solo fisico ma anche psichico.

A tal proposito il principio secondo cui ai "capaci e meritevoli" è garantito il diritto all'istruzione, pur essendo espressamente riferito dallo stesso articolo ad agevolazioni di carattere economico, non esclude l'approntamento di altri strumenti che "rimuovono gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona" (art. 2 della Legge 27 dicembre 1947 e art. 3 della Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione)). Uno di tali strumenti per alunni con handicap è l'integrazione scolastica.

Per questi alunni "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione".

In tale ottica non può essere rifiutata l'iscrizione e/o la frequenza in modo aprioristico neppure ad alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura; impedimenti alla loro frequenza devono valutarsi "esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo, e concretamente verificati alla stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste".

Ne consegue che l'effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico o sensoriale si evidenzia con la "doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore: dimostrando tra l'altro che è attraverso questi strumenti, e

non con sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e l'esigenza di funzionalità del servizio scolastico".

2/3/4/5OMISSIS

6) Svolgimento dei programmi

I programmi di tutti gli ordini delle scuole secondarie di II grado sono fortemente tipizzati e tendono al conseguimento di un livello di formazione anche professionale che dà luogo al rilascio di un titolo di studio avente valore legale.

L'integrazione scolastica di alunni con handicap deve tener conto di ciò: e non può quindi limitarsi alla semplice "socializzazione in presenza", ma deve garantire, di regola, apprendimenti globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi.

Conseguentemente gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non sono dispensati dallo svolgimento di alcuna parte dei programmi, salvo che non sia necessario far svolgere attività equipollenti.

La rigidità legale dei curricula degli Istituti secondari superiori, in mancanza di espressa norma di legge derogatoria, non consente ai docenti un criterio valutativo discrezionale durante la fase terminale del ciclo che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale.

Tuttavia, nella fase intermedia, almeno nell'arco del primo biennio, gli alunni con handicap psichico, tenuto conto delle loro potenzialità, possono svolgere programmi semplificati e diversificati rispetto a quelli dei compagni di classe, concordati nell'ambito del Consiglio di classe.

Al termine del biennio, ove detti programmi non abbiano consentito il raggiungimento di un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento, viene rilasciato agli alunni con handicap psichico un attestato di frequenza che non produce effetti legali e che può essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale previa intesa dei provveditori agli Studi con le Regioni. Il collegio dei docenti può attivare iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74, per agevolare la migliore organizzazione del servizio scolastico e l'effettivo diritto allo studio. In tal caso l'organo predetto deve predisporre per tempo la documentazione ed il progetto.

7) Prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche

Per lo svolgimento di dette prove sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, le norme dettate per gli esami di maturità dalla C.M. 16 giugno 1983, n. 163, intendendosi esse integrate dalle norme della presente circolare circa l'utilizzazione degli "assistenti". E' opportuno sottolineare che, specie per gli alunni con handicap fisico e sensoriale, l'uso di ausili offerti dalle moderne tecnologie consente l'effettuazione di dette prove, che possono peraltro essere sostituite da prove alternative ai sensi dell'art. 102 del R.D. n. 653/1925.

Può invece risultare utile consentire per la loro effettuazione tempi più lunghi e lo spostamento in locali diversi dalla classe, nel qual caso è cura del docente interessato predisporre, d'intesa col Capo di istituto, la necessaria vigilanza.

A tale proposito, in occasione dei corsi di aggiornamento o in altre apposite circostanze è opportuno far conoscere al personale direttivo e docente gli strumenti tecnologicamente più avanzati, quali ad esempio macchine dattilografiche e computer con tastiera espansa, computer munito di scheda di sintesi vocale ed altri, che consentono una sempre maggiore autonomia degli alunni.

8) Valutazione

In sede di valutazione finale, il consiglio della classe frequentata da alunni con handicap dovrà stilare una relazione che tenga conto del piano educativo individualizzato e delle notizie fornite da ciascun insegnante.

Tale relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari accorgimenti didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche eventualmente in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, possono essere predisposte prove valutative differenziate per gli alunni con handicap psichico coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e alle finalità dei programmi complessivi del biennio o del successivo triennio di ciascun ordine di scuola.

Nessuna valutazione differenziata è ammissibile nei confronti di alunni con handicap fisico e sensoriale, per i quali però può essere consentito l'uso di particolari sussidi didattici appositamente predisposti dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

9)OMISSIS

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

(Testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

12. Diritto all'educazione e all'istruzione

(...) 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

(...) 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. (...)

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9/10 (...)

13. Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata ... si realizza...anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.(...)

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

2/3/4/5 (...)

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6 - bis.(...)

14. Modalità di attuazione dell'integrazione

1. (...) Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) (...).

2/3/4/5/6 (...)

16. Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5/6 (...)

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni - Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312 - Principi generali

1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.

Art. 313 - Soggetti aventi diritto

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. (...)

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

4/5/6 (...)

7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

8/9 (...)

Art. 315 - Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati (...)

b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico (...)

c) (...)

2/3/4 (...)

5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo

Esami di Stato e di Qualifica per gli allievi con handicap certificati in base alla L.104/92 o con difficoltà certificabili in base classificazione Internazionale ICD10 - a.s. 20052006 - Materiali di lavoro -

26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:

- a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
 - b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
 - c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'allunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
- 2/3/4 (...)

Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. (...)

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

Ordinanza Ministeriale del 9/3/1995, n. 80

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1994-95

Art. 13.- Valutazione degli alunni handicappati - 1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di norma ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta de Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla circolare ministeriale n. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stesso siano stati raggiunti.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del precedente art. 12.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in vista degli obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti che sono relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della proseguizione degli studi per il perseguimento degli obiettivi de piano educativo individualizzato. Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli alunni medesimi, in calce alla pagella, deve essere apposta la seguente annotazione "la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai senso dell'art. 13 dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995".

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra, non possono essere ammessi agli esami di licenza, di qualifica, di maturità (ora non più sulla base dell'O.M. 90/2001 n.d.r.). In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non potrà, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe, in forza del disposto di cui all'art. 14 comma 1 della legge n. 104/92. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengono accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. (n.d.r. ora non più sulla base delle OO.MM. 330/97 - 128/99 - 90/2001)

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e va valutato ai sensi del precedente art. 12.

6. In sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno de corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato di frequenza di cui alla circolare ministeriale 262 del 22 settembre 1988, che,

pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, previe intese dei Provveditori agli Studi con le Regioni. (n.d.r. sostituito art. 3 O.M.330/97)

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16 giugno 1983 e n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. è) - svolgimento dei programmi, n. 7) - prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) - valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 16 della legge quadro, i Consigli di classe presenteranno alle Commissioni giudicatrici un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, daranno indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 13, comma sesto della legge quadro, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione nei confronti degli alunni handicappati, per quanto riguarda lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. (n.d.r. sostituito dall'art. 4 O.M. n.330/1997)

Art. 40.- (...)

..... Omissis

4. Gli alunni con handicap psichico sono ammessi agli esami qualora il Consiglio di classe ritenga che essi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studi seguito. (superato dalla OM 330/97 e dalla OM 90/2001 n.d.r.)

5. Successivamente il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se è stato adottato all'unanimità ovvero a maggioranza; in caso di parità di voti il candidato è ammesso.

6. Tale giudizio deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse e il giudizio complessivo vi siano difformità e contraddizioni che possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa.

Art. 51.- Prove d'esame per i candidati handicappati - 1. La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di classe e indicata nel precedente art. 13, può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti, come previsto dalla C.M. 16 giugno 1983, n. 163. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità

2. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, non possono comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Ripartizione delle dotazioni organiche provinciali tra le classi di concorso

4. La ripartizione dei posti di sostegno è disposta in base ai profili dinamico-funzionali ed ai piani educativi individualizzati, definiti dai competenti organi collegiali, nonché in relazione ai tipi di scuola cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti ed alle materie di insegnamento dei docenti specializzati disponibili nell'ambito della provincia, tenendo conto, peraltro, dell'opportunità di evitare l'attribuzione di compiti di sostegno a più docenti, per il medesimo studente portatore di handicap e di garantire la continuità dei rapporti educativi già instaurati.

Ordinanza Ministeriale n. 330 del 27/5/1997

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996/97.

Art. 3 - Il secondo periodo del comma 4 dell'art 13 - Valutazione degli alunni handicappati - è sostituito dal seguente:

"Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra Provveditorati agli studi e Regioni. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Gli alunni in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale possono, comunque, essere ammessi a una terza ripetenza, in forza del disposto di cui all'art. 316 comma 1 lettera C del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente articolo 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno e degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione."

Alla fine del comma 4 dell'art.13 è aggiunto il seguente periodo:

"Gli alunni in situazione di handicap che svolgano piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D. leg.vo 297/1994, lezioni ed attività della classe successiva, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

(superato dall'OM 90 del 21.05.2001 art.15 c.4 n.d.r.)

Art. 4 - Il comma 10 dell'art. 13 - Valutazione degli alunni handicappati - è così sostituito:

" I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315 - comma quinto - del D.L.vo 16.4.94, n.297 - fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe".

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

ARTICOLO 3

Contenuto ed esito dell'esame

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104

**Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
(in GU 9 settembre 1998, n. 210)**

Art. 6 (Esami dei candidati con handicap)

1. (Regolamento) Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. \, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. (Regolamento) I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. (Regolamento) I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Ordinanza Ministeriale 20 febbraio 1998, n. 65

Oggetto: Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1997/98.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 205 del decreto legislativo 16-4-1994, n. 297, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di determinare con propria ordinanza le modalità organizzative degli scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 330 del 27 maggio 1997, relativa allo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore per l'anno scolastico 1996/97:

ORDINA

Sono confermate per il corrente anno scolastico 1997/98 le disposizioni di cui alla citata ordinanza n. 330 del 27 maggio 1997, con le modifiche e integrazioni intervenute e che saranno recepite in apposito testo coordinato, in corso di redazione.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Prot. n. 15201/B/1/A

Oggetto: Domande di ammissione agli esami di Stato per l'anno scolastico 1998-99 - Iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1999-2000.

Le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado rappresentano un momento importante per gli alunni e le famiglie.

A tale riguardo, l'attività di orientamento prevista dal programma di ciascun istituto deve incidere nel processo educativo e formativo dello studente, rendendolo protagonista cosciente delle sue scelte di formazione curriculare e professionale attraverso la conoscenza di sé e dell'ambiente circostante.

Ciò affinché possa cogliere, in maniera adeguata, i futuri mutamenti culturali, sociali ed economici, la valenza delle diverse opportunità formative. A tale proposito, il D.M. 23 aprile 1998, nel fornire indicazioni procedurali e operative riguardo alle preiscrizioni universitarie, sottolinea ancora una volta lo stretto legame esistente fra scuola, università, formazione professionale e lavoro.

Come da Direttiva n. 487 del 6-8-1997, le attività di orientamento devono pertanto costituire parte integrante del curriculum di studio e dovranno essere progettate e realizzate dai Consigli di classe tenendo in debito conto i bisogni e le attese dello studente e le caratteristiche dei diversi contesti. Onde favorire un più ampio successo formativo e contenere il fenomeno della dispersione scolastica, tutte le componenti coinvolte dovranno porre particolare attenzione all'identificazione dei metodi e degli strumenti da utilizzare nonché alla verifica dei risultati raggiunti.

Circolare Ministeriale 24 marzo 1999, n. 77

Prot. n. 4272/C1L

Oggetto: Legge 10-12-1997, n. 425 - Credito scolastico e valutazione degli alunni

Com'è noto, la legge 10-12-1997, n. 425, recante la nuova disciplina degli esami di stato, prevede che alla determinazione del voto finale complessivo, concorre, nella misura massima di venti punti, un "credito" relativo all'andamento degli studi, denominato credito scolastico.

Il punteggio per tale credito viene attribuito, con riguardo alle varie fattispecie e tipologie prese in considerazione, sulla base degli elementi individuati dal Regolamento attuativo della legge sopra citata, emanato con D.P.R. 23-7-1998, n. 323 e tenendo a riferimento le tabelle (e relative note) allegate al Regolamento stesso e recanti, in corrispondenza della media dei voti conseguiti, apposite "bande di oscillazione" espresse entro un minimo e massimo di punti.

Vale evidenziare che per gli esami relativi al corrente anno scolastico e all'anno scolastico 1999-2000, il sistema dei crediti troverà applicazione graduale, ai sensi dell'art. 15, III comma, del Regolamento e in conformità delle indicazioni contenute rispettivamente nelle tabelle D ed E, e andrà a regime a partire dall'anno scolastico 2000-2001 (al riguardo cfr. art. 11 del Regolamento e tabelle A, B, C).

Attraverso il credito scolastico, che costituisce una novità assoluta nel sistema formativo italiano e, in particolare, nel contesto degli esami, si è voluto stabilire una forte connessione tra il vissuto scolastico del candidato e l'impegno degli esami, tra la serie degli interventi formativi e delle verifiche in itinere e la valutazione conclusiva, tra l'accertamento del grado di preparazione complessiva raggiunta nel corso degli studi e il voto finale, dando così un rilievo forte e significativo al ruolo della scuola durante il percorso scolastico dell'allievo e, in particolare, alla funzione dei collegi dei docenti e dei consigli di classe; funzione vista come processo unitario, articolato in più fasi (programmazione e organizzazione delle attività scolastiche, individuazione dei criteri che presidono alla formulazione dei giudizi e all'assegnazione dei voti, valutazione dei relativi esiti).

La natura e la finalità del credito scolastico e lo stretto rapporto che si è inteso instaurare tra momenti valutativi della scuola e decisioni delle commissioni di esame, dimostrano, in maniera evidente, quanto sia importante per il corretto svolgimento degli esami stessi e per interpretarne il senso nel modo più giusto e più equo, l'uso appropriato e coerente dell'insieme degli strumenti di misurazione e di valutazione attraverso i quali si perviene all'attribuzione del punteggio finale.

Viceversa un utilizzo parziale e non sequenziale e interagente dei meccanismi di misurazione - valutazione previsti dalla normativa regolante il nuovo esame, può portare ad un risultato finale non veritiero e precludere al candidato, anche in presenza di prestazioni che dimostrino il pieno raggiungimento dei livelli attesi di conoscenze, competenze e capacità, la possibilità di conseguire il punteggio nella misura massima prevista; ciò con possibili ripercussioni negative sia sul prosieguo della carriera scolastica dell'allievo, sia ai fini dell'inserimento dello stesso in eventuali attività lavorative.

Ciò ovviamente non può riguardare coloro i quali non abbiano superato la sufficienza.

La rilevanza strumentale del credito scolastico rispetto al risultato conclusivo del nuovo esame di stato e all'attribuzione del punteggio finale, nonché il fatto che alla determinazione dello stesso concorrono taluni esiti intermedi della vita scolastica dell'allievo, suggeriscono di adeguare, anche nella normale pratica didattica, i criteri valutativi alle logiche del nuovo esame, utilizzando l'intera scala dei voti, senza escludere, in via di principio, quelli apicali. Tanto superando preclusioni e remore (non più compatibili con la nuova normativa) che di fatto

portano ad escludere dal novero dei voti utilizzabili quelli, ad esempio, superiori agli otto decimi, pur in presenza di prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi prefissati.

D'altra parte non può sfuggire che i voti rispondono non solo ad un'esigenza oggettivamente misurativa e valutativa, ma anche squisitamente didattica e formativa, dovendosi, nell'attribuzione degli stessi, tener conto dei livelli di partenza degli allievi, dell'impegno dagli stessi dimostrato, dell'andamento progressivo del rendimento scolastico, ecc.

In questo senso, già nel corso del corrente anno scolastico, i collegi dei docenti, i consigli di classe, i singoli docenti debbono dedicare diretta, particolare attenzione al tema della valutazione e alla sua incidenza sia sulle scansioni intermedie e terminali dell'anno scolastico, sia sull'impegno degli esami.

Ne consegue che, qualora in sede di valutazioni in itinere e finali risultassero posizioni restrittive del tipo sopra accennato, le stesse dovrebbero essere tenute in debito conto nell'ambito delle "bande di oscillazione", ai fini dell'attribuzione del punteggio finale complessivo.

Ovviamente, perchè il credito scolastico espliciti in maniera compiuta e adeguata la sua funzione nel contesto del nuovo esame di stato, i criteri sopra menzionati vanno recepiti anche nella valutazione delle prove degli esami di idoneità e in quella delle prove preliminari dei candidati esterni, stante la stretta connessione che la legge 425/97 e il Regolamento attuativo stabiliscono nelle specifiche fattispecie tra la media dei voti riportata e l'attribuzione del credito scolastico.

Con l'occasione si rende noto che le risorse finanziarie relative agli IDEI, riferite al periodo gennaio - agosto 1999 e quelle eventualmente non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 1998, confluite nell'avanzo d'amministrazione, potranno essere utilmente impiegate anche nello svolgimento di attività aggiuntive connesse all'introduzione del nuovo esame di stato.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare nelle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1998/99

Art. 4

Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 2 e 3.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.

I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.4 della presente Ordinanza.

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un **credito formativo** spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.

In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 2 e 3, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, lezioni e attività delle classi successive,(non più con O.M. 90/2001 ndr.) sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del

raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.38/1999.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.2 e 3.

6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.38/1999.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 1998/99

ART. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita del consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 1999/2000

Art.17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita del consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

**Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49
(in GU 24 marzo 2000, n. 70)**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425 avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

VISTO il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323;

VISTO in particolare l'art.12 del suddetto Regolamento, concernente i crediti formativi;

TENUTO CONTO che il precedente decreto 10.2.1999, n.34, relativo ai crediti formativi, era riferito all'anno scolastico 1998-99 e che, pertanto si rende necessario emanare, ai sensi dell'art.12 del suddetto Regolamento, altro provvedimento relativo all'anno scolastico 1999-2000 e seguenti;

CONSIDERATO che i menzionati crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame;

CONSIDERATO che i consigli di classe e le commissioni d'esame possono avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art.14 del citato Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Art. 2

(Valutazione)

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.

Art. 3

(Aspetti procedurali)

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

2. A norma dell'art.12 comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.

3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.

4. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.

5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2000 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

Art. 4

(Attività di supporto)

1. I Consigli di classe e le Commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art.14 del Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001
**Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione
elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001**

Art. 15

Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e

finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.29/2001.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.

6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.29/2001.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 2000/2001

Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

..... omissis.....

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalità

1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.

Art. 2.

Tipologie e caratteristiche formali generali della prova

1. La prova, predisposta dalle commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:

a) trattazione sintetica di argomenti significativi anche a carattere pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole).

Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande;

b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a);

c) quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte.

Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso;

d) problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno;

e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica;

f) sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.

2. Nei licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.

3. Negli istituti d'arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno.

Art. 3.

Scelta delle tipologie e articolazione della prova

1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

2. La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere:

- a) non più di cinque argomenti per la trattazione sintetica;
- b) da dieci a quindici quesiti a risposta singola;
- c) da trenta a quaranta quesiti a risposta multipla;
- d) non più di due problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
- e) non più di due casi pratici e professionali;
- f) un progetto.

3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.

4. Le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al

comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.

5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.

Art. 4.

Accertamento della conoscenza della lingua straniera

1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla commissione secondo una delle seguenti modalità:

a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal candidato;

b) breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione.

2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.

3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del consiglio di classe. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2000

Il Ministro: De Mauro

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001

Ufficio controllo dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 11

Avvertenza:

..... omissis.....

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n.104.

.....omissis

Roma, 20 luglio 2001

OGGETTO: Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap.

Le disposizioni vigenti in materia di scrutini nelle scuole secondarie superiori prevedono il rilascio di certificazioni di crediti formativi agli alunni in situazione di handicap che non conseguono il titolo di studio avente valore legale.

Si fa riferimento, in particolare:

al D.P.R. n.323 del 23.7.1998 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - che, all'art.13, stabilisce che "qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi" relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame; all'O.M. n.90 del 21 maggio 2001 - relativa agli scrutini e agli esami nelle scuole di ogni ordine e grado -, che, all'art.15, prevede che gli alunni disabili, valutati in modo differenziato, possono "partecipare agli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate alla attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza dei corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali".

Al riguardo, per quanto concerne la certificazione relativa al credito formativo da rilasciare ai candidati che sostengono gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, si confermano i modelli già adottati nel decorso anno scolastico.

Anche per quanto concerne la certificazione relativa agli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte sostenuti su prove differenziate da alunni disabili, i modelli che si propongono sono già stati validamente sperimentati, nei scorsi anni da molte istituzioni scolastiche.

Per altro, per le due tipologie, i modelli in questione sono stati approvati dall'Osservatorio Nazionale sull'handicap e sono allegati alla presente circolare unitamente ad una nota esplicativa.

In ordine a tutti i suddetti modelli di certificazione, si ritiene utile porre in evidenza, da una parte, che essi fanno riferimento alle direttive europee sulla trasparenza delle certificazioni, e, dall'altra, che essi rispondono alla esigenza di certificare come crediti formativi i percorsi differenziati degli alunni disabili, in funzione della necessità di agevolare la frequenza dei sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo pubblico. Nell'ottica suddetta, si sottolinea che la modulistica allegata è in grado di:

descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;
permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;
fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;
essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.

Si prega di dare tempestiva diffusione della presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche dipendenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giovanni TRAINITO

Ordinanza Ministeriale n. 56 del 23 maggio 2002

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – A.s. 20001/2002

Art.1

.... “Rimane confermata, altresì, la C.M. 20 luglio 2001, n. 125 relativa alle certificazioni per gli alunni in situazione di handicap. La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”

Prot. n. 12701 Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handicap

In relazione a quesiti posti in ordine alla pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami relativamente agli alunni in situazione di handicap, si fa presente che l'O.M. 21 maggio 2001, n.90 - concernente lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali - valida anche per il corrente anno scolastico, stabilisce, all'art.15, comma 6 e all'art.16, comma 3, che "per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali."

Si chiarisce, pertanto, che la precisazione richiesta dalla citata norma va inserita solamente nelle certificazioni rilasciate agli interessati e non nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

Ordinanza Ministeriale del 4/4/2003, n. 35

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 2002/2003

ART. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

-..... Omissis

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Prima prova scritta

1. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita'.

2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:

- a) analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
- b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento puo' essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale;
- c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
- d) trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.

3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:

- a) correttezza e proprieta' nell'uso della lingua;
- b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;
- c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.

4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.

Art. 2.

Seconda prova scritta

1. La seconda prova scritta, che puo' essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta' di

scegliere tra più proposte. La suddetta materia è individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la prima decade del mese di aprile.

Art. 3.

Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali

1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il Presidente della Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.
2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.
4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti la Commissione procede nel caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 aprile 2003

Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 384

Avvertenza:

..... Omissis

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

..... Omissis

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 2003/2004

Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Decreto Ministeriale n. 13 del 09/2/2005

Decreto Ministeriale concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO*OMISSIS*

DECRETA

Art. 1

- 1) Le certificazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 23/7/1998 n. 323 attestano:
 - a. l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;
 - b. la votazione complessiva assegnata, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;
 - c. le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo

Art. 2

1. Gli elementi di cui all'art. 1), lettera a), del presente decreto, nonché per i candidati interni, quelli relativi al credito scolastico e ai crediti formativi, sono forniti dall'Istituto sede di esami.

Art. 3

1. I modelli del diploma e delle certificazioni integrative del diploma sono conformi, rispettivamente all'allegato A e B, facenti parte del presente provvedimento.
2. I modelli delle certificazioni integrative del diploma si intendono adottati per l'a.s. 2004/05.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge

Roma, 9 febbraio 2005

IL MINISTRO

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 2004/2005

Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Studenti con disturbo specifico di apprendimento

Nota 5 ottobre 2004

Prot. n 4099/A/4

Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia

Pervengono a questa Direzione esposti con i quali alcuni genitori lamentano che non sempre le difficoltà di apprendimento di soggetti dislessici sono tenute nella dovuta considerazione, con la conseguenza che i soggetti in questione hanno lo stesso percorso formativo nonché la medesima valutazione degli altri alunni

Come è noto alle SS.LL. la dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento che riguarda il leggere e lo scrivere e che può verificarsi in persone per altri aspetti normali. Tali soggetti non presentano, quindi, handicaps di carattere neurologico o sensoriale o comunque derivanti da condizioni di svantaggio sociale. Gli studi scientifici sull'argomento hanno evidenziato che queste difficoltà, che colpiscono circa il 4% della popolazione, nascono da particolarità di funzionamento delle aree cerebrali deputate al processo di riconoscimento dei fonemi, ed alla traduzione di questi in grafemi nella forma scritta e, infine, alla lettura della parola scritta.

Le persone affette da dislessia presentano, quindi, una difficoltà specifica nella lettura, nella scrittura e, talvolta, nel processo di calcolo, la cui entità può essere valutata con tests appositi, secondo il protocollo diagnostico messo a punto dall'Associazione Italiana Dislessia (AID), nonché dalla Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA).

Dato che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di quoziente intellettivo nella norma, spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, scarso impegno o interesse. Questo può comportare ricadute a livello personale, quali abbassamento dell'autostima, depressione o comportamenti oppositivi, che possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità.

Per ovviare a queste conseguenze, esistono strumenti compensativi e dispensativi che si ritiene opportuno possano essere utilizzati dalle scuole in questi casi.

Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:

- Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto, e dei vari caratteri.
- Tavola pitagorica.
- Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.
- Calcolatrice.
- Registratore.
- Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.

Per gli strumenti dispensativi, valutando l'entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

- Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.
- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
- Organizzazione di interrogazioni programmate.
- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti.

Sulla base di quanto precede si ritiene auspicabile che le SS.LL. pongano in essere iniziative di formazione al fine di offrire risposte positive al diritto allo studio e all'apprendimento dei dislessici, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
M. Moiola

Nota 5 gennaio 2005

Prot.n.26/A 4°

Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia

La circolare prot.4099/P4°, emanata da questa Direzione in data 5-10-2004, ha fornito indicazioni circa le iniziative da attuare relative alla dislessia.

A riguardo si ritiene di dover precisare che per l'utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e compensativi possa essere sufficiente la diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia) e che tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to M.MOIOLI

Prot. n.1787

Roma, 1 marzo 2005

Oggetto: Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia

L'AID - Associazione Italiana Dislessia - ONLUS di Pavullo con la nota che si ritiene opportuno unire in copia, ha richiamato l'attenzione di questo Ministero sulle difficoltà che i giovani dislessici incontrano nel sostenere gli esami di Stato.

Questo Ministero, tenendo presente che la composizione con docenti interni delle Commissioni esaminatrici consente un'approfondita conoscenza degli specifici disturbi dei candidati affetti da dislessia, invita le SS.LL. a sensibilizzare le Commissioni stesse affinché adottino, nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami, ogni opportuna iniziativa, idonea a ridurre il più possibile le difficoltà degli studenti.

Le Commissioni, in particolare, terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove, valutando anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Pasquale Capo

Destinatari

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Modelli

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ANNO SCOLASTICO

ISTITUTO
(tipo di istituto)

“.....” di
(denominazione) (sede)

**ATTESTATO
DI CREDITO FORMATIVO (1)**

.....

Conferito a

Nato a (prov. di)

il giorno19

con la seguente votazione complessiva:

..... centesimi
(in lettere)

..... addì

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
ANNO SCOLASTICO

Il presidente della commissione n.....operante nel Liceo

.....

CERTIFICA

che

(cognome e nome del candidato)

nato a Provinciail

ha dimostrato di possedere, in relazione al percorso degli studi seguito, le seguenti conoscenze,
competenze e capacità (2)

.....
..... se

con la votazione complessiva di /100, derivante dalla somma dei seguenti punteggi parziali (3):

Prove scritte / pratiche	punti /45	
Colloquio	punti..... /35	E' la somma dei Punteggi attribuiti dal consiglio di classe in relazione all'esito degli ultimi tre anni scolastici del corso di studi ed eventuali crediti formativi documentati
Credito scolastico	punti:..... /20	
Punteggio aggiunto	punti 15	E' attribuito dalla commissione a candidati particolarmente meritevoli e integra il punteggio totale conseguito nel limite massimo di 100 punti complessivi.

Crediti formativi documentati:

.....

Ulteriori specificazioni valutative della commissione con riferimento anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo:

.....

Attestato di credito formativo rilasciato agli alunni che non conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore)

(1) Rilasciato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323.

(2) Le conoscenze, le competenze e le capacità dell'alunno sono descritte specificando in quale ambito l'alunno può realizzare tali conoscenze, competenze e capacità.

Ad esempio:

A.B. ha un grave deficit uditivo, A.B. può lavorare in officina **SE** il segnale, di pericolo è indicato mediante segnali ottici anziché acustici;

C.D. ha un deficit intellettivo, C.D. può realizzare la mise en place **SE** l'ordine gli viene dato in modo chiaro e pacato e l'ambiente è tranquillo;


E.F. ha deficit sensoriale, E.F. sa utilizzare il programma di videoscrittura xxy (word) **SE** il computer è dotato di una apposita interfaccia.

(3) Le prove scritte/pratiche sono fatte contemporaneamente a quelle della classe di appartenenza o della classe frequentata. Inoltre:

- le prove scritte/pratiche e il colloquio devono essere omogenei al percorso svolto e coerenti con le competenze da accertare;
- le prove scritte/pratiche e il colloquio devono essere svolti con le stesse modalità utilizzate per le verifiche durante l'anno scolastico;
- la valutazione complessiva delle prove scritte/pratiche deve essere espressa in quarantacinquesimi e quella del colloquio in trentacinquesimi.

(4) La tabella è compilata a cura della scuola e riporta il percorso didattico seguito facendo riferimento al PEI. (art. 12 della legge 104/92)

(5) Indicare anche gli eventuali stages (simulati, protetti e/o non protetti) realizzati dall'alunno, le attività laboratoriali, particolarmente significative, svolte nella scuola (in serra, in cucina, in sala bar, in biblioteca, in editoria, ecc.) o anche percorsi significativi realizzati a scuola e/o con centri di formazione professionale e/o agenzie formative).



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ANNO SCOLASTICO.....

ISTITUTO
(tipo di istituto - denominazione)

DI
(sede)

**CERTIFICATO
DI CREDITI FORMATIVI**
(rilasciato ai sensi dell'OM n.90/2001, art.15)


Conferito a

Nato.. a (prov. di)

il giorno 19

..... addì

Il Dirigente scolastico



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
ANNO SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
certifica che

L'alunno
nato a prov. il

1) ha frequentato la classe (1)
dell'istituto dell'indirizzo (2)

2) ha svolto le seguenti attività curriculari (3)

.....per ore (previste dal PEI)
.....per ore (previste dal PEI)

3) ha svolto le seguenti attività di laboratorio, aula speciale, ecc.(4)

.....per ore (previste dal PEI)
.....per ore (previste dal PEI)

3) ha svolto percorsi formativi integrati con centri di formazione professionale e/o agenzie formative (5)

.....per ore (previste dal PEI)

5) ha svolto le seguenti attività di stages presso (6)

..... (ente, istituzione, azienda, cooperativa, ecc.)
dal alper ore settimanali
nella mansione

..... (ente, istituzione, azienda, cooperativa, ecc.)
dal alper ore settimanali
nella mansione

..... (ente, istituzione, azienda, cooperativa, ecc.)
dal alper ore settimanali
nella mansione

6) ha sostenuto le seguenti prove d'esame riportando la votazione indicata (7)

scritta

pratica

orale

7) a conclusione del percorso formativo, ha dimostrato di possedere le seguenti conoscenze, competenze e capacità (8)

conoscenze

.....

competenze

..... se

capacità

..... se

Il titolo acquisito è riconosciuto dalle istituzioni scolastiche e dai centri di formazione professionale regionali nell'ambito degli accordi con le regioni.

..... addì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il certificato di credito formativo è rilasciato agli alunni che non conseguono il diploma di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte.

(art15 dell'O.M. del 21.5.2001, n.90).

- (1) Indicare la classe frequentata dall'alunno
- (2) Indicare la denominazione dell'istituto e se trattasi di indirizzo ad ordinamento sperimentale.
- (3) Elencare le attività previste dal PEI siano esse realizzate con la classe di appartenenza, con altre classi, con gruppi di studenti o individualmente.
- (4) Elencare le attività laboratoriali previste dal PEP e svolte nella scuola (serra, cucina, sala bar, officina, biblioteca, ecc.)
- (5) Elencare le attività, previste dal PEP e svolte con i centri di formazione professionale o con le agenzie formative.
- (6) Indicare gli stage effettuati nell'ambito del PEP.
- (7) Indicare le prove d'esame sostenute dall'alunno per il conseguimento del credito formativo. Tali prove sono omogenee con il percorso svolto e coerenti con le conoscenze, le competenze e le capacità da accertare.
- (8) Indicare le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e accertate mediante le prove d'esame.
Le competenze e le capacità dell'alunno sono descritte specificando in quale ambito l'alunno può realizzare tali competenze e capacità.
Ad esempio:
AB. ha un grave deficit uditivo, AB. può lavorare in officina **SE** il segnale di pericolo è indicato mediante segnali ottici anziché acustici;
C.D. ha un deficit intellettivo, C.D. può realizzare la mise en place **SE** l'ordine gli viene dato in modo chiaro e pacato e l'ambiente è tranquillo;
E.F. ha deficit deficit sensoriale, E.F. sa utilizzare il programma di videoscrittura xxy (word) **SE** il computer è dotato di una apposita interfaccia.

**MONITORAGGIO SUI PERCORSI DI USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI
2° GRADO – ESAME DI QUALIFICA E DI STATO – IN RELAZIONE AGLI
STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP**

SCHEDA DI RILEVAZIONE: INFORMAZIONI A RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE
RISERVATO

A) DATI GENERALI

1. Nome e cognome del candidato (iniziali) _____
2. Genere M F
3. Cittadinanza IT Altro specificare _____
4. Città _____ -
5. ISTITUZIONE SCOLASTICA _____ A.S. _____
6. Indirizzo di studio _____
7. Classe _____
8. Note particolari (ripetenze, assenze prolungate nell'anno in corso ... etc., in riferimento alle informazioni fornite dal C.d.C.)

9. Tipologia di handicap
 - a) Sensoriale visivo
 - b) Sensoriale uditivo
 - c) Psicofisico

Specificare diagnosi per esteso (preferibilmente secondo il codice ICD10)

10. Percorsi di stage/tirocinio svolti dall'alunno nel corso dell'ultimo anno di frequenza scolastica:

Sì No

10.1. Se sì, per quanti giorni totali nell'anno? N. giorni _____

10.2. Risultati (da richiedere c.d.c.)

B) DOMANDE SULL'ESITO DELL'ESAME DI STATO E DI QUALIFICA

B.1. ESAME DI QUALIFICA

11. In **Classe 3°** (solo per istituti professionali ed arte)

Ha conseguito il

A) **Diploma di Qualifica scolastica:**

Sì

i. Con prove uguali a quelle della classe

ii. Con prove equipollenti

B) **Certificato di credito formativo**

Sì

iii. Con prove differenziate

B.2. ESAME DI STATO

12. In **Classe 5°**

Ha conseguito il

A) **Diploma Esame di Stato**

Sì

i. Con prove uguali a quelle della classe

ii. Con prove equipollenti

B) **Attestazione di credito formativo**

Sì

iii. Con prove differenziate

C) DOMANDE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

PROVE SCRITTE

1° PROVA

13.1. Ministeriale?

Sì

No

13.2. Equipollente?

Sì

No

13.3. Differenziata?

Sì

No

13.4. Non svolta?

Sì

No

Se sì, valutazione da 0 a 15 indicare _____

2° PROVA

14.1. Ministeriale?

Sì

No

14.2. Equipollente?

Sì

No

14.3. Differenziata?

Sì

No

14.4. Non svolta?

Sì

No

Se sì, valutazione da 0 a 15 indicare _____

3° PROVA

Esami di Stato e di Qualifica per gli allievi con handicap certificati in base alla L.104/92 o con difficoltà certificabili in base classificazione Internazionale ICD10 - a.s. 20052006 – Materiali di lavoro -

Sì

No

15.1. La stessa della classe?

15.2. Equipollente?

Sì	No
----	----

15.3. Differenziata?

Sì	No
----	----

15.4. Non svolta?

Sì	No
----	----

Se sì, valutazione da 0 a 15 indicare _____

16. Si sono usati modalità/strumenti particolari?

16.1. Se sì, specificare

Modalità _____

Strumenti _____

COLLOQUIO

17. Nel colloquio sono state utilizzate le fasi di seguito elencate?

17.1. Presentazione del lavoro di ricerca o progetto da parte del candidato?
Se no, specificare

Sì	No
----	----

17.2. Argomenti richiesti dalla Commissione?
Se no, specificare

Sì	No
----	----

17.3. Discussione elaborati?
Se no, specificare

Sì	No
----	----

17.4 [Solo per istituti professionali] Esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione (O.M. 32/05 art. 16 comma 4)

Sì	No
----	----

Se no, specificare

VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO DEL 15/5 E ALLEGATI

18. Il documento è stato

18.1. Esauriente ai fini dello svolgimento delle prove d'esame

Sì	No
----	----

18.2. Non esauriente ai fini dello svolgimento delle prove d'esame

Sì	No
----	----

D) INSEGNANTE DI SOSTEGNO ED ALTRO PERSONALE

19. E' stato presente l'insegnante di sostegno (indicare SI/NO)

19.1. Alla 1° prova? _____

19.2. Alla 2° prova? _____

19.3. Alla 3° prova? _____

19.4. Al colloquio? _____

19.5. Se sì, specificare il suo ruolo/compito in riferimento alla 1° prova

Presentazione dello studente predisposizione prove

Aiuto durante le prove Altro, specificare _____

19.6. Se sì, specificare il suo ruolo/compito in riferimento alla 2° prova

Presentazione dello studente predisposizione prove

Aiuto durante le prove Altro, specificare _____

19.7. Se sì, specificare il suo ruolo/compito in riferimento alla 3° prova

Presentazione dello studente predisposizione prove

Aiuto durante le prove Altro, specificare _____

19.8. Se sì, specificare il suo ruolo/compito in riferimento al colloquio

Presentazione dello studente predisposizione prove

Aiuto durante le prove Altro, specificare _____

20. E' stato presente altro personale di aiuto?

Sì

No

20.1 Se sì, specificare per la 1° prova?

Personale assistenziale Collaboratore scolastico

Personale sanitario

Mediatore linguistico Altro, specificare _____

20.2 Se sì, specificare per la 2° prova?

Personale assistenziale Collaboratore scolastico

Personale sanitario

Mediatore linguistico Altro, specificare _____

20.3 Se sì, specificare per la 3° prova?

Personale assistenziale Collaboratore scolastico

Personale sanitario

Mediatore linguistico Altro, specificare _____

20.4 Se sì, specificare per il colloquio?

Personale assistenziale Collaboratore scolastico Personale sanitario
 Mediatore linguistico Altro, specificare _____

21. Quale è stato il clima durante la situazione di esame? (specificare)

molto collaborativo/partecipativo poco collaborativo/partecipativo
 per niente collaborativo/partecipativo Altro, specificare _____

22. Indicare le soluzioni adottate rispetto ad eventuali aspetti problematici (ad es. difficoltà nella comunicazione, nella comprensione, nella flessibilità dei tempi, nell'organizzazione, etc...)

E) DOMANDE A CONCLUSIONE DELL'ESAME DI STATO

23. Indicare eventuali ipotesi di scelte orientative della scuola, in accordo con lo studente e la famiglia, rispetto all'uscita dal curriculum scolastico di scuola secondaria di 2° grado con particolare riferimento anche alle azioni previste dalla L.ge 68/99 sul collocamento dei disabili

Ipotesi inserimento lavorativo Ipotesi inserimento lavorativo [Rif. L.ge 68/99]
 Ipotesi inserimento centro protetto Ipotesi Iscrizione all'Università
 Ipotesi non definita Ipotesi iscrizione Corso post- diploma
 Ipotesi inserimento in cooperativa [Rif. L.ge 30/03] Altro, specificare _____

24. Modalità di comunicazione del risultato alla famiglia e allo studente (barrare una o più voci)

- A Convocazione diretta collettiva e consegna del Diploma o dell'Attestazione di Credito formativo
 B Consegna individuale del Diploma o dell'Attestazione di Credito formativo
 C Lettera scritta
 D Affissione all'Albo
 D Altro, specificare _____

25. Eventuali ulteriori osservazioni sull'esame

Data, _____

Firma del Presidente della Commissione
